

# SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

## 7<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport)

### 113° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 8 MAGGIO 1991

**Presidenza del Presidente SPITELLA**

#### INDICE

##### **Disegni di legge in sede deliberante**

«Norme per il riconoscimento della validità degli studi compiuti dagli ufficiali in servizio permanente della Marina e dell'Aeronautica militari, nonché della Guardia di finanza, presso le rispettive accademie e scuola di applicazione, ai fini dell'ammissione ai corsi di diploma e di laurea di talune facoltà universitarie» (2718), approvato dalla Camera dei deputati.

**(Seguito della discussione e approvazione)**

PRESIDENTE .....	Pag. 2, 5
BOGGIO (DC) .....	5
RICEVUTO (PSI), relatore alla Commissione .	4
SAPORITO, sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica	4

*I lavori hanno inizio alle ore 16,25.*

#### **DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE**

**«Norme per il riconoscimento della validità degli studi compiuti dagli ufficiali in servizio permanente della Marina e dell'Aeronautica militari, nonché della Guardia di finanza, presso le rispettive accademie e scuola di applicazione, ai fini dell'ammissione ai corsi di diploma e di laurea di talune facoltà universitarie» (2718), approvato dalla Camera dei deputati.**

(Seguito della discussione e approvazione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: «Norme per il riconoscimento della validità degli studi compiuti dagli ufficiali in servizio permanente della Marina e dell'Aeronautica militari, nonché della Guardia di finanza, presso le rispettive accademie e scuola di applicazione, ai fini dell'ammissione ai corsi di diploma e di laurea di talune facoltà universitarie», già approvato dalla Camera dei deputati.

Riprendiamo la discussione del provvedimento, sospesa nella seduta antimeridiana del 2 maggio scorso. Ricordo che in quella occasione il senatore Ricevuto ha svolto la relazione.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Desidero anzitutto ringraziare il senatore Ricevuto per la sua relazione. Mi dichiaro d'accordo con la sua esposizione anche perchè effettivamente il disegno di legge al nostro esame, presentato dal Governo e già approvato dalla Camera dei deputati, si attiene scrupolosamente al provvedimento approvato dalla nostra Commissione che regolava il riconoscimento degli studi compiuti dagli ufficiali dell'Esercito.

Come i colleghi ricorderanno, quel provvedimento fu esaminato congiuntamente dalla 4<sup>a</sup> e dalla 7<sup>a</sup> Commissione permanente e subì numerosi aggiustamenti poichè era necessario adeguare l'ordinamento all'entrata in vigore della legge sull'autonomia universitaria, che accentuava in prospettiva la differenziazione anche dei *curricula studiorum* e degli ordinamenti didattici dell'università. Adottammo perciò alcune formule in grado di rispettare una precisa logica: inizialmente solo con riferimento alla facoltà di ingegneria, ma successivamente con l'estensione anche alle altre facoltà, fu prevista, ai fini della valutazione degli esami superati, un'intesa tra il Ministero della difesa ed il Ministero della pubblica istruzione (oggi si deve parlare del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica). Tale procedimento però poteva creare dei problemi alla luce dell'autonomia conferita alle università. Quindi introducemmo il principio che quelle intese dovevano essere stipulate tra i due Ministeri e le varie facoltà.

Il testo al nostro esame si attiene scrupolosamente al provvedimento da me richiamato, che oggi è la legge n. 169 del 23 giugno 1990. In

particolare per la commissione di esame si adottò la seguente formula: gli esami dovevano essere svolti con modalità analoghe a quelle previste per le università e per gli istituti di istruzione universitaria. Il provvedimento al nostro esame ripete tale previsione, che nel frattempo è stata collaudata: infatti alla suddetta legge n. 169 è stata data attuazione ed essa ha dato risultati positivi.

La Camera dei deputati si è preoccupata di fornire un chiarimento, anzi un'interpretazione autentica di tale ultima questione. A tal fine fu presentato un emendamento, successivamente trasformato in un ordine del giorno accettato dal ministro Ruberti. Intendo ripresentare in questa sede quell'ordine del giorno, di cui do lettura:

«La 7<sup>a</sup> Commissione permanente del Senato,  
nell'approvare il disegno di legge n. 2718;  
rilevata l'esigenza di fornire un'interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 3, lettera c), al fine di meglio individuare le "modalità analoghe" ivi menzionate,

impegna il Governo:

ad interpretare tale disposizione nel senso che della commissione di esame debba far parte almeno uno dei docenti indicati nell'articolo 105 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. Tale interpretazione deve applicarsi anche all'articolo 1, comma 3, lettera c), della legge 23 giugno 1990, n. 169».

0/2718/1/7

Come i colleghi ricorderanno, la legge prevede che la Commissione esaminatrice debba essere composta da un professore ufficiale della materia, da un altro professore ufficiale e da un cultore della materia stessa. Il professore ufficiale della materia è nominato in base alle norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980. Naturalmente è compito del Governo verificare caso per caso che questa sia la procedura effettivamente seguita.

Ritengo perciò che non dovrebbero sorgere problemi nell'approvare il provvedimento al nostro esame, anche perchè (lo ripeto ancora una volta) esso si attiene scrupolosamente al testo della legge n. 169, da noi precedentemente approvata.

Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Avverto che sono pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni 5<sup>a</sup> e 6<sup>a</sup> e che la 1<sup>a</sup> Commissione permanente ci ha trasmesso il seguente parere:

«La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

Si sottolinea comunque l'opportunità che il provvedimento non dia luogo a discriminazioni ai danni degli appartenenti ad altri corpi militari, nonchè di ufficiali che abbiano frequentato corsi di laurea in altre discipline.

Si suggerisce altresì di raccomandare gli opportuni raccordi tra il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ed i Consigli di facoltà, al fine di far salva la parità di trattamento tra gli studenti cui il disegno di legge ha riguardo, e quelli di altre facoltà».

La 4<sup>a</sup> Commissione permanente non si è espressa nel termine prescritto. Possiamo perciò procedere nell'esame del provvedimento, anche perchè abbiamo appreso in via informale che la 4<sup>a</sup> Commissione avrebbe comunque espresso parere favorevole.

RICEVUTO, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, nulla si può aggiungere al preciso intervento da lei svolto; si può solo esprimere un vivo apprezzamento per il lavoro compiuto dalla Camera dei deputati e soprattutto per l'iniziativa presa dal Governo, che finalmente intende risolvere un annoso problema. Voglio infatti ricordare che si tratta di riconoscere gli studi compiuti dagli ufficiali formati presso le accademie militari, con il conferimento del relativo titolo di studio. Tra l'altro il provvedimento al nostro esame tende a sanare una discriminazione: oggi infatti si riconosce per gli ufficiali della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza quanto la legge n. 169 del 1990 aveva riconosciuto per gli ufficiali dell'Esercito.

SAPORITO, *sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica*. Signor Presidente, ringrazio il relatore e tutta la Commissione per la sollecitudine con cui è stato esaminato questo provvedimento. A mio parere queste norme sono state rese obbligatorie nel momento stesso in cui fu approvata la suddetta legge n. 169 relativa alle accademie dell'Esercito. Infatti, durante la sua discussione, era sorto il problema di estendere l'ambito di applicazione delle norme anche alle altre Forze armate. Però, per un malinteso ossequio all'autonomia dei rispettivi ordinamenti, non si procedette a tale estensione, forse anche perchè le altre Forze armate non dettero un impulso sufficiente in tale direzione. Successivamente maturò nelle Forze armate escluse da quelle norme la convinzione che sarebbe stato opportuno estendere il riconoscimento degli studi fatti anche nelle rispettive accademie e scuola di applicazione. Il Governo si impegnò a proporre rapidamente un disegno di legge, e ha tenuto fede a quell'impegno.

Il provvedimento al nostro esame, come è stato già ricordato dal relatore, senatore Ricevuto, e dal presidente Spitella, riproduce del resto la legge n. 169 del 1990, volta a riconoscere anche agli ufficiali della Marina, della Aeronautica e della Guardia di finanza gli studi compiuti.

Sono a tutti note non dico le polemiche ma certo le discussioni in atto per trovare momenti di raccordo fra l'ordinamento delle Forze armate e l'esigenza, soprattutto per i giovani sottufficiali, di un rapporto con il mondo esterno e con l'università: il disegno di legge n. 2718, pur nella sua modesta portata, risponde a tale necessità.

Riteniamo che la Commissione ed il Governo abbiano reso un utile servizio al paese, dando fra l'altro pari condizioni e pari dignità ai giovani allievi delle tre Forze armate.

Ringrazio pertanto la Commissione ed il relatore per la rapidità con cui è stato affrontato il provvedimento oggi in esame.

Per quanto riguarda l'ordine del giorno presentato dal senatore Spitella, il Governo lo accoglie come raccomandazione.

BOGGIO. Vorrei brevemente far presente al Sottosegretario che gli appartenenti alla Guardia forestale hanno gli stessi diritti.

PRESIDENTE. Considerato che il Governo accetta come raccomandazione l'ordine del giorno da me presentato, non insisto per la votazione.

Passiamo all'esame degli articoli. Ne do lettura:

#### Art. 1.

1. Agli ufficiali in servizio permanente provenienti dai corsi ordinari rispettivamente svolti presso l'accademia navale a decorrere dall'anno accademico 1987-1988, l'accademia aeronautica a decorrere dall'anno accademico 1988-1989, l'accademia e la scuola di applicazione della Guardia di finanza a decorrere dall'anno accademico 1984-1985, nonché agli allievi che abbiano frequentato i predetti istituti senza ultimare gli studi, sono riconosciuti validi, ai fini dell'ammissione ai corsi di diploma e di laurea delle facoltà di giurisprudenza, economia e commercio, scienze politiche, scienze bancarie, ingegneria, scienze matematiche, fisiche e naturali, scienze statistiche, demografiche ed attuariali, nonché ai fini del conseguimento dei relativi diplomi e lauree, gli esami superati presso l'accademia navale, l'accademia aeronautica, l'accademia e la scuola di applicazione della Guardia di finanza, nelle discipline riferibili ai rispettivi corsi di laurea e di diploma, con le modalità di cui alla presente legge.

2. Il riconoscimento di cui al comma 1 è disposto sulla base della corrispondenza tra gli esami previsti dal piano di studi degli istituti militari e quelli previsti dai piani di studi del corso di laurea o di diploma prescelto. La corrispondenza è stabilita, previa intesa tra il Ministero della difesa o il Ministero delle finanze ed i consigli di facoltà delle università, anche su istanza dei singoli interessati, con decreti del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentito il Consiglio universitario nazionale.

3. Il riconoscimento è subordinato alle seguenti condizioni:

a) che gli interessati risultino essere stati in possesso, all'atto dell'ammissione agli istituti di cui al comma 1, dei titoli di studio richiesti per accedere ai corsi di diploma e di laurea specificati nello stesso comma 1;

b) che i relativi insegnamenti siano stati impartiti dai docenti previsti dall'articolo 105 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e per la Marina militare e l'Aeronautica militare anche dai docenti di ruolo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1483, con programmi approvati dal Ministro della difesa o dal Ministro delle finanze, di concerto con il

Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentito il Consiglio universitario nazionale;

c) che gli esami si siano svolti con modalità analoghe a quelle previste per le università e gli istituti di istruzione universitaria.

4. Fermo restando quanto previsto dal testo unico approvato con il regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni, dallo statuto dell'Accademia navale approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1953, n. 412, e successive modificazioni, e dal decreto legislativo luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 568, in materia di equiparazione degli studi rispettivamente compiuti presso l'accademia navale e l'accademia aeronautica ai corsi universitari di ingegneria, il riconoscimento della validità degli esami superati presso le accademie e la scuola di cui al comma 1 da parte di coloro che abbiano completato i relativi corsi è titolo, ove ricorrano le condizioni di cui al comma 3, per l'ammissione almeno al terzo anno dei corsi di laurea specificati nel comma 1.

5. La ripartizione degli ammessi alle Armi o ai Corpi della rispettiva Forza armata tra i diversi corsi è effettuata sulla base delle esigenze funzionali della Forza armata stessa.

**È approvato.**

#### Art. 2.

1. La legge 20 novembre 1971, n. 1095, è abrogata.

**È approvato.**

#### Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**È approvato.**

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

**È approvato.**

*I lavori terminano alle ore 16,45.*

---

#### SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

*Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici*

DOTI. GIOVANNI DI CIOMMO LAURORA